



REGIONE TOSCANA

Consiglio Regionale



Firenze, 29 giugno 2017

Al Presidente del Consiglio regionale

Proposta di legge regionale: “Prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco e disciplina del gioco d’azzardo pubblico. Modifiche alla l.r. 57/2013.”

Sommario

Preambolo

- Art. 1 - Definizioni. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 57/2013
- Art. 2 - Distanze minime. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 57/2013
- Art. 3 - Divieto di nuove installazioni. Inserimento dell’articolo 4 bis nella l.r. 57/2013
- Art. 4 - Obblighi dei gestori. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 57/2013
- Art. 5 - Formazione. Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 57/2013
- Art. 6 - Controllo. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 57/2013
- Art. 7 - Sanzioni. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 57/2013

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia;

Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita), e in particolare l’articolo 14, comma 2, lettera e);

Vista la sentenza della Corte costituzionale 11 maggio 2017, n. 108;

Considerato quanto segue:

1. La normativa regionale in materia di gioco consapevole e di prevenzione della ludopatia (l.r. 57/2013) contiene disposizioni specifiche per regolare le distanze minime che devono intercorrere fra i luoghi adibiti al gioco con vincita in denaro ed i luoghi socialmente sensibili, nonché per il sostegno ai soggetti affetti da gioco patologico e alle loro famiglie;
2. Risulta opportuno adeguare tali disposizioni in base a quanto emerso dall'applicazione delle stesse, assegnando, in particolare, un ruolo più attivo alle amministrazioni comunali e alle associazioni impegnate nella lotta al gioco d'azzardo, che rivestono un'importanza strategica ai fini dell'azione regionale di contrasto, presa in carico e prevenzione al fenomeno della dipendenza da gioco d'azzardo;
3. Sono inoltre aggiornate alcune definizioni con particolare attenzione alla patologia del disturbo del gioco d'azzardo, in coerenza con i più recenti riferimenti a livello mondiale, e vengono integrate le disposizioni volte ad identificare i luoghi sensibili nei quali non è ammessa l'apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché l'installazione di apparecchi per il gioco lecito;
4. Vengono infine aggiornati gli obblighi formativi rivolti ai gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco nonché i controlli e le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge;

Approva la presente legge

Art. 1

Definizioni. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 57/2013

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e la prevenzione della ludopatia) è sostituita dalla seguente:
 - a) Disturbo da Gioco d'Azzardo: la patologia che caratterizza i soggetti affetti da dipendenza da gioco con vincita in denaro, così come definita dal DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) e dall'Organizzazione mondiale della Sanità (ICD-10 (International Classification Disease));
2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia) è sostituita dalla seguente:

“d) centri di scommesse: le strutture dedicate, anche in via non esclusiva, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell'articolo 88 del r.d. 773/1931.”

Art. 2

Distanze minime. Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 57/2013

1. L'articolo 4 della l.r. 57/2013 è sostituito dal seguente:

“Art. 4

Distanze minime

1. E' vietata l'apertura di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro e la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, ivi comprese le scuole materne, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale.
2. Ai fini dell'operatività del comma 1, i centri socio-ricreativi e sportivi privati si considerano luoghi sensibili da cui calcolare la distanza se soddisfano tutte le seguenti condizioni:
 - a) risultano facilmente riconoscibili come tali, visibili dalla pubblica via o comunque adeguatamente segnalati al pubblico da insegne o altra pubblicità;
 - b) sono sedi operative e non solo amministrative o legali.
3. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili nei quali non è ammessa l'apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro, e dai quali tali centri, spazi ed apparecchi devono distanziarsi di almeno 500 metri, tenuto conto dell'impatto degli stessi sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.”

Art. 3

Divieto di nuove installazioni. Inserimento dell'articolo 4 bis nella l.r. 57/2013

1. Dopo dell'articolo 4 della l.r. 57/2013 è inserito il seguente:

“Art. 4 bis

Divieto di nuove installazioni

1. E' vietata la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito nei centri di scommesse e negli spazi per il gioco con vincita in denaro collocati ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, dai luoghi sensibili di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 4, già in esercizio prima della vigenza dei divieti di cui ai commi medesimi.
2. Ai fini di quanto stabilito dal comma 1, per nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito si intende il collegamento dei medesimi alle reti telematiche dell'Agenzia delle

dogane e dei monopoli in data successiva alla data di entrata in vigore del presente articolo.

3. Si considera altresì nuova installazione, ai fini di quanto previsto al comma 1:
 - a) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
 - b) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.
4. E' comunque sempre ammessa, nel corso di validità del contratto per l'utilizzo degli apparecchi per il gioco lecito, la sostituzione dei medesimi per vetustà o guasto.

Art. 4

Obblighi dei gestori. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 57/2013

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 57/2013 è aggiunto il seguente:
"3 bis. I gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento di cui all'articolo 7 e sono responsabili dell'avvenuta partecipazione agli stessi del personale ivi operante;

Art. 5

Formazione. Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 57/2013

1. L'articolo 7 della l.r. 57/2013 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

Formazione

1. La Giunta regionale, sentiti la competente commissione consiliare, l'Osservatorio regionale sul fenomeno della dipendenza da gioco, Anci Toscana, e le associazioni di categoria, disciplina i corsi di formazione obbligatori per i gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro nonché per il personale ivi operante definendone i tempi, i soggetti attuatori, i costi a carico dei partecipanti e le modalità di organizzazione, ivi compreso il riconoscimento dei corsi di formazione svolti presso altra Regione.
2. I corsi di formazione di cui al comma 1 sono finalizzati:
 - a) alla prevenzione e riduzione degli eccessi del gioco patologico, attraverso il riconoscimento delle situazioni di rischio;
 - b) all'attivazione della rete di sostegno;
 - c) alla conoscenza generale della normativa vigente in materia di gioco lecito, con particolare riguardo alla disciplina sanzionatoria e alla eventuale regolamentazione locale.

Art. 6

Controllo. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 57/2013

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 57/2013, le parole: "dei divieti di cui all'articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "dei divieti e degli obblighi di cui agli articoli 4, 4 bis e 7".


Art. 7

Sanzioni. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 57/2013

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 57/2013, le parole: "di cui all'articolo 4, commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 4 e 4 bis".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 57/2013 è inserito il seguente:
"1 bis. L'inosservanza dell'obbligo formativo di cui all'articolo 7 da parte dei gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro e del personale ivi operante, della cui avvenuta formazione è responsabile il gestore, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del gestore di una somma da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 5.000,00 per ogni inosservanza, accompagnata da diffida comunale nei confronti del trasgressore a partecipare alla prima offerta formativa disponibile a far data dall'accertamento della violazione."
3. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 14 della l.r. 57/2013 è inserito il seguente:
"1 ter. L'inosservanza della diffida di cui al comma 1 bis comporta la chiusura temporanea del centro di scommesse o l'apposizione di sigilli agli apparecchi per il gioco lecito fino all'assolvimento dell'obbligo formativo."
4. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 57/2013, le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 1 bis".
5. Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 57/2013, le parole: "articoli 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 5 e 6, commi 1 e 2".

I consiglieri

Serena Spinelli


ILARIA GIOVANNETTI
Ilaria Giovannetti
Paolo BAMBACIONI
Paolo BAMBACIONI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge mira ad integrare e aggiornare la normativa regionale in materia di gioco consapevole e di prevenzione della ludopatia (l.r. 57/2013).

In particolare con l'articolo 1 vengono modificate la definizione di Disturbo da Gioco d'Azzardo, in conformità con i più recenti riferimenti del DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) e dell'Organizzazione mondiale della Sanità (ICD-10 International Classification Disease) e la definizione di centro di scommesse.

Con l'articolo 2 viene integrata la disposizione che vieta l'apertura di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro e la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito ad una distanza inferiore a 500 metri, rispetto ad istituti scolastici, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, specificando che i comuni potranno individuare altri luoghi sensibili nei quali non è ammessa l'apertura dei predetti centri.

Con l'articolo 3 viene sancito il divieto di nuove installazioni di apparecchi per il gioco lecito nei centri di scommesse e negli spazi per il gioco con vincita in denaro che siano ubicati entro le distanze minime stabilite ai sensi dell'articolo precedente.


Gli articoli 4 e 5 ridefiniscono gli obblighi formativi previsti in capo ai gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro.

Gli articoli 6 e 7 adeguano le disposizioni in materia di controllo e sanzioni con riferimento alle modifiche di legge proposte.


La proposta di legge non ha effetti diretti sul bilancio della Regione e non prevede oneri diretti a carico del bilancio regionale, ne precostituisce oneri indiretti di cui tenere conto nei bilanci futuri.

I consiglieri:


Serena Spinelli



ILARIA GIOVANNELLI



PAOLO BAMBI



LUCA DE ROBERTIS

